

**CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO PER IL  
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO REGIONALE**

Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 11;

PARTI:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, Piazza Unità  
d'Italia n. 1 - codice fiscale 80014930327, rappresentata dal \_\_\_\_\_

e

il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente  
a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, codice fiscale  
n. \_\_\_\_\_,

PREMESSO

- Che l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 11 stabilisce che il Presidente del Consiglio regionale possa avvalersi, per tutta la durata del suo incarico, di un Portavoce con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico – istituzionale con gli organi d'informazione;
- Che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 11/01, l'incarico di Portavoce è incompatibile con l'esercizio per tutta la durata dell'incarico di altra attività professionale, autonoma o dipendente, salvo apposita autorizzazione regionale;
- Che ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della L.R. 11/01, l'incarico di Portavoce è regolato con contratto di diritto privato;
- Che con nota prot. n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ il Presidente del Consiglio regionale ha designato quale proprio Portavoce, ai sensi della normativa suddetta il sig. \_\_\_\_\_;
- Che con deliberazione adottata nel corso della seduta del \_\_\_\_\_ l'Ufficio di Presidenza consiliare ha preso atto della precisata designazione in capo al sig. \_\_\_\_\_, e ha stabilito che al predetto conferimento – cui si connette il presente contratto – si correli il trattamento economico in seguito precisato all'articolo 6;
- che il sig. \_\_\_\_\_ ha altresì presentato la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per l'assunzione;

Ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### Articolo 1

il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_,  
di seguito per brevità denominato  
"Portavoce", stipula con l'Amministrazione regionale un contratto di lavoro a  
tempo determinato di diritto privato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale  
11 aprile 2001, n. 11.

#### Articolo 2 (oggetto)

Il \_\_\_\_\_ si impegna a svolgere – a tempo pieno e con  
impegno esclusivo a favore del Consiglio regionale - l'incarico di Portavoce del  
Presidente del Consiglio regionale, nel rispetto degli obblighi normativamente  
previsti, nonché secondo le modalità stabilite per il personale del ruolo unico  
regionale appartenente alla categoria dirigenziale, in particolare per lo  
svolgimento dei compiti definiti dalla legge regionale 11 aprile 2001, n. 11.

Le parti si danno reciprocamente atto dell'imprescindibile natura fiduciaria  
nell'attribuzione e nella revoca dell'incarico, connaturata al ruolo del Portavoce  
del Presidente così come definito dalla L.R. n. 11/2001.

#### Articolo 3 (decorrenza e durata)

Il rapporto di lavoro con il Portavoce decorrerà dal giorno \_\_\_\_\_ per la  
durata dell'incarico del Presidente del Consiglio regionale che ha operto la  
relativa designazione. Alla scadenza del contratto il rapporto di lavoro cessa  
automaticamente, senza obbligo di preavviso. Resta in ogni caso salvo quanto  
disposto all'articolo 7.

#### Articolo 4 (sede di servizio)

La sede di servizio è sita in Trieste, presso gli uffici della Presidenza del  
Consiglio regionale.

#### Articolo 5 (incompatibilità)

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 11, il  
Portavoce non può esercitare per tutta la durata dell'incarico altra attività  
professionale, autonoma o dipendente, salvo apposita autorizzazione  
regionale.

#### Articolo 6 (trattamento economico)

Al Portavoce compete un emolumento onnicomprensivo pari ad annui lordi.  
Euro 90.000,00, da suddividere in 13 mensilità.

#### Articolo 7 (cause di estinzione del rapporto di lavoro)

Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 11, il contratto è risolto di diritto al momento della cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio regionale.

Il Portavoce prende atto ed espressamente accetta che la Regione può risolvere anticipatamente il contratto, con contestuale revoca dell'incarico da parte dell'Ufficio di Presidenza, nei seguenti casi:

- a) per esigenze funzionali legate alla soppressione dell'incarico di Portavoce del Presidente;
- b) al venir meno del rapporto fiduciario con l'organo che ha disposto il conferimento dell'incarico;

Il rapporto di lavoro si estingue inoltre per le cause previste dal Contratto Collettivo di Lavoro relativo all'area dirigenziale, nel rispetto delle modalità ivi previste.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO PATRIARCA  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 12/07/2023 09:26:44

NOME: MAURO BORDIN  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 14/07/2023 10:00:49